

Diritti umani nel mondo nel 2008 e politica dell'Unione in materia

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2008 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2008/2336(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la decima relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani (2008) (documento del Consiglio 14146/1/2008),
- visti gli articoli 3, 6, 11, 13 e 19 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 177 e 300 del trattato CE,
- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani¹,
- vista la Carta delle Nazioni Unite,
- viste tutte le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli facoltativi,
- visti gli strumenti regionali in materia di diritti umani, compresi, in particolare, la Carta africana dei diritti umani e dei popoli, il protocollo facoltativo sui diritti delle donne in Africa, la Convenzione americana dei diritti umani e la Carta araba dei diritti umani,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2009 sulla situazione nella striscia di Gaza² e le conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 27 gennaio 2009 sul processo di pace in Medio Oriente,
- viste l'entrata in vigore, in data 1° luglio 2002, dello statuto di Roma del Tribunale penale internazionale (TPI) e le risoluzioni del Parlamento relative al TPI³,
- vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e il piano Unione europea del 2005 sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani⁴,
- visto il protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (ECHR), relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (convenzione contro la tortura),

¹ Per tutti i documenti fondamentali rilevanti, cfr. la tabella nell'allegato III alla relazione A6-0128/2007 della commissione per gli affari esteri.

² Testi approvati, P6_TA(2009)0025.

³ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 265; GU C 262 del 18.9.2001, pag. 262; GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 88; GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 576; Testi approvati del 22.5.2008, P6_TA(2008)0238; Testi approvati del 21.10.2008, P6_TA(2008)0496.

⁴ GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e il relativo protocollo facoltativo,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹,
- visto l'accordo di partenariato ACP-CE e il suo testo rivisto²,
- visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo³ (strumento europeo per la democrazia e i diritti umani o EIDHR),
- viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani nel mondo,
- viste le sue risoluzioni sulle sessioni quinta e settima del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC), approvate rispettivamente il 7 giugno 2007⁴ e il 21 febbraio 2008⁵, e sull'esito dei negoziati sull'UNHRC,
- vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea⁶,
- viste le sue risoluzioni del 1° febbraio 2007⁷ e del 26 aprile 2007⁸ sull'iniziativa di moratoria universale della pena di morte, e la risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 2007, su una moratoria sull'uso della pena di morte,
- vista la sua risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili⁹, che afferma che qualsiasi mutilazione di tal genere, indipendentemente dalla sua entità, costituisce un atto di violenza contro le donne e rappresenta una violazione dei loro diritti fondamentali,
- vista la sua risoluzione del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti umani¹⁰, compresi i diritti delle donne, che devono essere trattati espressamente in tutti i dialoghi in materia di diritti umani,
- vista la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sulla valutazione delle sanzioni dell'Unione europea in quanto parte delle azioni e delle politiche europee in materia di diritti umani¹¹,
- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 sulla comunicazione intitolata “Verso una

¹ GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

² GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3; GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

³ GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

⁴ GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 220.

⁵ Testi approvati, P6_TA(2008)0065.

⁶ GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.

⁷ GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 91.

⁸ GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 775.

⁹ GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.

¹⁰ GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 214.

¹¹ Testi approvati, P6_TA(2008)0405.

- strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori"¹,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet²,
 - viste tutte le sue risoluzioni su casi urgenti di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,
 - visto il forum delle ONG dell'Unione europea sui diritti umani, tenutosi a Lisbona a dicembre 2007,
 - vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata il 30 marzo 2007 dalla Comunità europea e dalla maggioranza dei suoi Stati membri, che prevede l'obbligo di considerare gli interessi e i problemi delle persone con disabilità nelle iniziative in materia di diritti umani destinate ai paesi terzi,
 - viste la dichiarazione sui difensori dei diritti umani adottata dalle Nazioni Unite e le attività del Rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU sulla situazione dei difensori dei diritti umani,
 - vista la Convenzione internazionale sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata a dicembre 2006,
 - visti gli orientamenti dell'Unione europea per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario (IHL)³, gli orientamenti sui bambini e i conflitti armati e sui difensori dei diritti umani, nonché gli orientamenti in materia di pena di morte, tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, promozione e protezione dei diritti del bambino, violenze contro le donne e lotta contro tutte le discriminazioni nei loro confronti,
 - vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sulle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea: obiettivi, prassi e sfide future⁴,
 - vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2009 sullo sviluppo del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, incluso il ruolo dell'Unione europea⁵,
 - visti l'articolo 45 e l'articolo 112, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0264/2009),
- A. considerando che i diritti umani e la loro protezione dipendono dal riconoscimento della dignità della persona umana; che, a tale proposito, occorre rammentare le parole introduttive della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che recita: "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo",
- B. considerando che la giustizia, la libertà, la democrazia e lo Stato di diritto derivano da un

¹ GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 24.

² GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 879.

³ GU C 327 del 23.12.2005, pag. 4.

⁴ Testi approvati, P6_TA(2008)0194.

⁵ Testi approvati, P6_TA(2009)0021.

autentico riconoscimento della persona umana, e che tale riconoscimento è il fondamento di tutti i diritti umani,

- C. considerando che la decima relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani (2008), redatta dal Consiglio e dalla Commissione, presenta il quadro generale delle attività delle istituzioni dell'Unione in materia di diritti umani all'interno e all'esterno dell'Unione europea,
 - D. considerando che la presente risoluzione si propone di esaminare, valutare e, in casi specifici, formulare critiche costruttive sulle attività della Commissione, del Consiglio e del Parlamento in materia di diritti umani,
 - E. considerando che i risultati interni dell'Unione europea in materia di diritti umani hanno un impatto diretto sulla sua credibilità e sulla sua capacità di attuare una politica esterna efficace,
 - F. considerando che è necessario adoperarsi per prestare maggiore attenzione al rispetto dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti politici, in sede di negoziazione e attuazione di accordi commerciali bilaterali o regionali, anche con importanti partner commerciali,
 - G. considerando che è necessario che sia rispettata la clausola relativa ai diritti umani negli accordi sottoscritti dall'Unione europea con partner di paesi terzi,
 - H. considerando che le politiche di promozione dei diritti umani continuano ad essere minacciate in varie regioni del mondo, in quanto la violazione dei diritti umani va inevitabilmente di pari passo con lo sforzo, da parte di chi li viola, di ridurre l'impatto di qualsiasi politica che li promuova, particolarmente in paesi ove le violazioni dei diritti umani sono cruciali per mantenere al potere un governo non democratico,
1. ritiene che l'Unione europea debba compiere passi avanti verso una politica coerente e omogenea di affermazione e promozione dei diritti umani nel mondo e sottolinea la necessità di condurre tale politica in modo più efficace;
 2. ribadisce la sua convinzione che, per migliorare la promozione dei diritti umani, sia essenziale rafforzare la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione, e assicurare che la promozione dei diritti umani, intesa come obiettivo primario della PESC ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, sia rigorosamente perseguita nei dialoghi e nelle relazioni istituzionali dell'Unione europea con tutti i paesi del mondo;
 3. invita il Consiglio e la Commissione a compiere maggiori sforzi per migliorare la capacità dell'Unione europea di rispondere rapidamente alle violazioni dei diritti umani da parte di paesi terzi; rileva l'importanza, nel mondo attuale, del ruolo dell'Unione in materia di diritti umani e l'aumento delle sue aspettative in tal senso; chiede una linea comune dell'Unione europea sia nelle sue politiche esterne relative al rispetto dei diritti umani sia nelle sue strategie interne attuate in tale ambito;
 4. chiede che venga mantenuta un'attenta vigilanza sul rispetto della clausola relativa ai diritti umani negli accordi sottoscritti dall'Unione europea con i paesi terzi, e che detta clausola sia inserita sistematicamente negli accordi futuri; ricorda che la clausola relativa ai diritti umani, essendo un elemento essenziale, dovrebbe essere applicata alla totalità

delle disposizioni dell'accordo; insiste ancora una volta affinché tale clausola sia accompagnata in modo sistematico da un autentico meccanismo di attuazione;

Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani nel 2008

5. sottolinea l'importanza della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani per quanto riguarda l'analisi e la valutazione della politica dell'Unione in materia di diritti umani e riconosce che le attività delle istituzioni dell'Unione in tale ambito hanno registrato sviluppi positivi;
6. ribadisce che occorre fornire maggiori e migliori informazioni per la valutazione delle politiche e che è necessario proporre elementi e orientamenti per migliorare l'approccio generale, ridurre al minimo le eventuali contraddizioni e adattare le priorità politiche al contesto di ciascun paese, allo scopo di adottare una strategia per paese in materia di diritti umani o, almeno, di inserire un capitolo sui diritti umani nei documenti strategici per paese; ribadisce l'invito a introdurre una valutazione periodica regolare dell'uso e dei risultati delle politiche, degli strumenti e delle iniziative dell'Unione europea in materia di diritti umani nei paesi terzi; invita il Consiglio e la Commissione a elaborare indici e obiettivi di riferimento specifici e quantificabili per misurare l'efficacia di dette politiche;
7. si compiace della presentazione pubblica della relazione per il 2008 effettuata dal Consiglio e dalla Commissione in occasione della riunione della sottocommissione per i diritti umani del 4 novembre 2008, in concomitanza con il 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, e della presentazione in seduta plenaria lo stesso giorno dell'assegnazione, da parte del Parlamento, del premio annuale Sakharov per la libertà di pensiero al cinese Hu Jia;
8. chiede nuovamente al Consiglio e alla Commissione di individuare i "paesi che destano particolare preoccupazione" in ragione delle particolari difficoltà che vi si incontrano nella difesa dei diritti umani, nonché i paesi in cui i diritti umani sono violati e, a tal fine, di mettere a punto criteri con i quali misurare i paesi con riferimento al rispetto dei diritti umani, consentendo in tal modo di stabilire priorità politiche specifiche;
9. invita il Consiglio e la Commissione a intensificare gli sforzi intesi a diffondere e far pervenire la loro relazione annuale sui diritti umani al più ampio numero di destinatari possibile; chiede, inoltre, la realizzazione di campagne d'informazione pubblica che diano maggiore visibilità al ruolo dell'Unione europea in questo ambito;
10. invita il Consiglio e la Commissione a svolgere studi periodici per analizzare il grado di informazione della società in merito alle azioni dell'Unione europea in materia di diritti umani e verificarne l'impatto;
11. ritiene che dalla relazione emerga che, nonostante le indagini condotte in taluni Stati membri, l'Unione europea non ha eseguito una valutazione dell'operato degli Stati membri rispetto alla politica di lotta al terrorismo adottata dal governo statunitense sotto la presidenza di George Bush;
12. invita il Consiglio a prevedere l'inclusione del Movimento rivoluzionario Túpac Amaru (MRTA) nell'elenco delle organizzazioni terroristiche dell'Unione europea, conformemente alla risoluzione approvata all'unanimità dal Congresso peruviano nell'aprile 2008;

13. rileva che, secondo ampi segmenti dell'opinione pubblica mondiale, le politiche di immigrazione rappresentano una sfida per la credibilità dell'azione esterna dell'Unione europea in materia di diritti umani;

Attività del Consiglio e della Commissione nell'ambito dei diritti umani nelle sedi internazionali

14. ritiene che un rafforzamento quantitativo e qualitativo del segretariato per i diritti umani del Consiglio permetterebbe di accrescere la visibilità e il ruolo della politica esterna dell'Unione europea ai fini della promozione e del rispetto dei diritti umani; si attende che la nomina di un Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, titolare al tempo stesso della carica di Vicepresidente della Commissione, rafforzi notevolmente la coerenza e l'efficacia dell'Unione in materia, qualora entri in vigore il trattato di Lisbona;
15. giudica indispensabile che, data l'importanza delle questioni relative ai diritti umani in situazioni belliche e postbelliche, in futuro il mandato dei rappresentanti speciali dell'Unione europea menzioni esplicitamente la promozione e il rispetto dei diritti umani;
16. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi con cui sono in corso negoziati per una futura adesione o per il rafforzamento delle relazioni, a firmare e ratificare tutte le convenzioni principali in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e i relativi protocolli facoltativi, nonché a collaborare con le procedure e i meccanismi internazionali in materia di diritti umani; chiede in particolare la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e l'UNHCR, al fine di promuovere la ratifica e l'attuazione delle convenzioni delle Nazioni Unite da parte di tutti gli Stati membri;
17. chiede al Consiglio e alla Commissione di proseguire i loro vigorosi sforzi volti a promuovere la ratifica universale dello Statuto di Roma e l'adozione della necessaria legislazione attuativa nazionale, conformemente alla posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sul Tribunale penale internazionale¹ (TPI) e al piano d'azione 2004 per dar seguito alla posizione comune; chiede che tali sforzi siano estesi fino a includere la ratifica e l'attuazione dell'accordo sui privilegi e le immunità del TPI, che costituisce un importante strumento operativo per il Tribunale; si compiace che nel luglio 2008, con la ratifica dello Statuto di Roma cui hanno proceduto nello stesso anno Madagascar, Isole Cook e Suriname, il numero degli Stati parte sia salito a 108; esorta la Repubblica ceca, in quanto unico Stato membro dell'Unione europea a non averlo ancora fatto, a ratificare quanto prima lo Statuto di Roma²; invita la Romania a recedere

¹ GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.

² Al 18 luglio 2008, 85 Stati non avevano ancora ratificato lo Statuto di Roma: Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Bielorussia, Bhutan, Brunei, Camerun, Capo Verde, Cile, Cina, Costa d'Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Federazione russa, Filippine, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Isole Salomone, Israele, Kazakistan, Kiribati, Kuwait, Kirghizistan, Laos, Libano, Libia, Malaysia, Maldive, Marocco Mauritania, Moldova, Monaco, Mozambico, Myanmar/Birmania, Nepal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Qatar, Repubblica ceca, Repubblica democratica popolare di Corea, Ruanda, Saint Lucia, São Tomé e Príncipe, Seychelles, Singapore, Siria, Somalia, Sri Lanka, Stati federati di Micronesia, Sudan, Stati Uniti d'America, Swaziland, Tailandia, Togo, Tonga, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zimbabwe.

dall'accordo bilaterale di immunità con gli Stati Uniti;

18. chiede a tutte le Presidenze dell'Unione europea di rafforzare l'importanza della cooperazione con il TPI in tutti i vertici e dialoghi dell'Unione europea con i paesi terzi, incluso il Vertice UE-Russia e i dialoghi UE-Cina, ed esorta tutti gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con il Tribunale e a concludere accordi bilaterali sull'attuazione delle sentenze, nonché sulla protezione delle vittime e dei testimoni; prende inoltre atto dell'accordo in materia di cooperazione e assistenza tra l'Unione europea e il TPI e, sulla base di tale accordo, chiede all'Unione europea e ai suoi Stati membri di fornire al Tribunale tutta l'assistenza necessaria, incluso il sostegno sul campo, alle cause in corso; approva in questo ambito il sostegno da parte del Belgio e del Portogallo nell'arresto e nella consegna al TPI di Jean-Pierre Bemba nel maggio 2008;
19. chiede la tempestiva ratifica, da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; ribadisce che il protocollo facoltativo dovrebbe essere ritenuto parte integrante di detta convenzione e chiede l'adesione simultanea alla convenzione e al protocollo¹;
20. sottolinea la necessità di intensificare ulteriormente il coinvolgimento attivo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nelle questioni attinenti ai diritti umani e alla democrazia, in vista della loro partecipazione ai lavori che si svolgeranno in varie sedi internazionali nel corso del 2009, tra cui l'UNHRC, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Consiglio ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il Consiglio d'Europa;
21. accoglie con favore la conferenza dei difensori dei diritti umani finanziata dall'EIDHR, svoltasi il 7 e l'8 ottobre 2008 negli edifici del Parlamento a Bruxelles, in quanto importante iniziativa interistituzionale organizzata dal Parlamento, dalla Commissione e dalle Nazioni Unite in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani;
22. si compiace della cooperazione tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa nel quadro del memorandum d'intesa firmato a maggio 2007; accoglie con favore gli incontri quadripartiti tenutisi il 23 ottobre 2007 e il 10 marzo 2008 con la partecipazione della Presidenza dell'Unione europea, della Commissione, del segretario generale del Consiglio d'Europa e del presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa; ribadisce l'importanza di promuovere ulteriormente la cooperazione in materia di diritti umani, Stato di diritto e democrazia pluralistica, che costituiscono i valori condivisi di entrambi quegli organismi e di tutti gli Stati membri dell'Unione europea;
23. accoglie con favore l'accordo firmato il 18 giugno 2008 dalla Commissione e dal Consiglio d'Europa in materia di cooperazione in seno all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali; rileva che l'accordo comprende disposizioni sull'organizzazione di riunioni periodiche, sullo scambio di informazioni e sul coordinamento delle attività;
24. si compiace dell'adozione della Convenzione sulle munizioni a grappolo da parte della Conferenza diplomatica di Dublino, svoltasi dal 19 al 30 maggio 2008; esprime

¹ A novembre 2008, Austria, Slovenia, Spagna e Ungheria avevano ratificato sia la convenzione che il protocollo facoltativo.

inquietudine nel constatare che non tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno firmato il trattato nel corso della conferenza di Oslo convocata per la firma del medesimo in data 3 dicembre 2008, e chiede loro di procedere in tal senso al più presto¹; rileva che la Convenzione impone la proibizione immediata e incondizionata di tutte le munizioni a grappolo che provocano danni inaccettabili alla popolazione civile;

25. si compiace della cooperazione della Serbia nell'arresto e nel trasferimento di Radovan Karadžić al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY); rileva con preoccupazione che Ratko Mladić e Goran Hadžić sono ancora in libertà e non sono stati consegnati all'ICTY; a tal riguardo, invita le autorità serbe ad assicurare la piena cooperazione con l'ICTY, per portare all'arresto e al trasferimento di tutti i restanti imputati ed aprire così la strada alla firma di un accordo di stabilizzazione e di associazione;
26. esorta tutti gli Stati membri a collaborare pienamente nell'ambito dei meccanismi internazionali di giustizia penale, e in particolare nella consegna dei latitanti alla giustizia; rileva con estrema preoccupazione il perpetrarsi del mancato arresto e del mancato trasferimento da parte del Sudan al TPI di Ahmad Muhammad Harun ("Ahmad Harun") e di Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb"), in violazione dei suoi obblighi ai sensi della risoluzione 1593 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; condanna fermamente le ritorsioni da parte del Sudan in seguito all'emissione di un mandato da parte del TPI per l'arresto del presidente al-Bashir, ed esprime la sua più profonda preoccupazione per i recenti provvedimenti nei confronti dei difensori dei diritti umani che hanno comportato l'arresto, nel giugno 2008, di Mohammed el-Sari, il quale è stato condannato a 17 anni di reclusione per aver collaborato con il TPI; accoglie con favore la liberazione di Hassan al-Turabi, leader del principale gruppo di opposizione, il Partito popolare del congresso, dopo due mesi di detenzione, per la sua dichiarazione contenente la richiesta al presidente al-Bashir di assumersi la responsabilità politica per i crimini commessi in Darfur; ricorda infine la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul Sudan e sul Tribunale penale internazionale² e chiede ancora una volta alle Presidenze dell'Unione e agli Stati membri di rispettare e di agire in base alle parole espresse nella dichiarazione dell'Unione europea del marzo 2008 e alle conclusioni del Consiglio sul Sudan del giugno 2008, in cui si afferma che l'Unione europea è pronta a prendere in considerazione misure nei confronti degli individui responsabili di non collaborare con il TPI, nel caso in cui l'obbligo di cui alla risoluzione 1593 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla cooperazione con il TPI continui a non essere rispettato;
27. si compiace dell'avvio, il 26 gennaio 2009, del primo processo in assoluto dinanzi al TPI nei confronti di Thomas Lubanga della Repubblica democratica del Congo (RDC), e osserva che si tratta del primo processo nella storia del diritto penale internazionale a prevedere la partecipazione attiva delle vittime nel procedimento; in tale contesto, esorta il TPI a intensificare i propri sforzi al fine di coinvolgere le comunità dei paesi in situazioni di crisi in un processo di interazione costruttiva con il TPI, volto a promuovere la comprensione e il sostegno del suo mandato, a gestire le aspettative e a consentire a quelle comunità di seguire e comprendere il processo di giustizia penale internazionale; rileva con favore la collaborazione della RDC nel trasferimento di Thomas Lubanga,

¹ Tra gli Stati membri dell'UE, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia non hanno ancora firmato la Convenzione.

² Testi approvati, P6_TA(2008)0238.

Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo al TPI; deplora tuttavia il fatto che il mandato di arresto del TPI nei confronti di Bosco Ntaganda non sia ancora stato eseguito, ed esorta le prossime riunioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" a chiedere l'arresto e la consegna immediata di Bosco Ntaganda al TPI; osserva con preoccupazione che la già volatile situazione nella RDC è stata ulteriormente destabilizzata di recente da nuovi attacchi da parte della Lord's Resistance Army (LRA), che ha brutalmente massacrato almeno 620 civili e rapito 160 bambini tra il 24 dicembre 2008 e il 13 gennaio 2009 nella Repubblica democratica settentrionale del Congo; sottolinea pertanto l'urgente necessità di arrestare i comandanti della LRA, come chiesto nella risoluzione del Parlamento del 21 ottobre 2008 sull'imputazione e il processo di Joseph Kony dinanzi al Tribunale penale internazionale¹; rileva con preoccupazione che i mandati d'arresto del TPI relativi a quattro membri della LRA in Uganda non sono ancora stati eseguiti;

28. si compiace delle prime dichiarazioni favorevoli sul TPI da parte della nuova amministrazione degli Stati Uniti, che riconosce che il TPI "promette di diventare uno strumento importante ed eccezionale per cercare di riconoscere la responsabilità dei vertici responsabili delle atrocità commesse in Congo, in Uganda e nel Darfur"², e chiede agli USA di ripristinare la propria firma e di impegnarsi ulteriormente nei confronti del TPI, soprattutto cooperando in situazioni che sono oggetto di un'indagine o di una valutazione preliminare da parte del TPI stesso;
29. accoglie nuovamente con favore l'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della dichiarazione sui diritti delle popolazioni indigene, che creerà un contesto in cui gli Stati potranno tutelare e promuovere i diritti delle popolazioni indigene senza esclusioni o discriminazioni; sollecita pertanto la Commissione a dare seguito all'attuazione della dichiarazione, segnatamente attraverso l'EIDHR, e auspica in particolare la ratifica urgente, da parte di tutti i paesi membri, della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui popoli indigeni e tribali, che sostiene i principi sanciti in detta dichiarazione con uno strumento giuridicamente vincolante; si compiace, peraltro, delle attività della Commissione in favore delle popolazioni indigene e accoglie favorevolmente il progetto per la promozione dei diritti delle popolazioni indigene e tribali attraverso la consulenza giuridica, la creazione di capacità e il dialogo, avviato e gestito congiuntamente dalla Commissione e dall'OIL; osserva che, a quasi vent'anni dalla sua entrata in vigore, solo tre Stati membri hanno ratificato la Convenzione dell'OIL, ossia Danimarca, Paesi Bassi e Spagna; incoraggia pertanto le iniziative volte ad accrescere la conoscenza di questo importante strumento legislativo e a rafforzarne l'efficacia nel mondo, attraverso la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri;
30. ribadisce l'invito a sviluppare una strategia quadro per i rom a livello europeo, in considerazione della particolare situazione sociale delle comunità rom nell'Unione europea, nei paesi candidati e nei paesi partecipanti alla politica di stabilizzazione ed associazione; prende atto con soddisfazione del primo vertice europeo dedicato ai rom, organizzato dalla Commissione a settembre 2008 sotto il patrocinio congiunto del Presidente della Commissione e della Presidenza francese, e inteso a promuovere un

¹ Testi approvati, P6_TA(2008)0496.

² Dichiarazione dell'ambasciatrice Susan E. Rice, rappresentante permanente degli Stati Uniti, sul rispetto del diritto umanitario internazionale, al Consiglio di sicurezza, 29 gennaio 2009.

preciso impegno ad affrontare i problemi concreti e a pervenire alla creazione di meccanismi attraverso i quali garantire una migliore comprensione della situazione dei rom in Europa;

31. si compiace del consenso raggiunto il 21 aprile 2009 durante la Conferenza di aggiornamento di Durban riguardo a un documento finale quale seguito del percorso avviato con la Conferenza mondiale contro il razzismo, che tra l'altro tutela pienamente il diritto alla libertà di espressione quale definita dal diritto internazionale, esprime e ribadisce l'appello alla tutela dei diritti dei migranti e riconosce l'esistenza di molteplici e gravi forme di discriminazione; condanna il discorso del Presidente Mahmoud Ahmadinejad, che ha contraddetto lo spirito e lo scopo della conferenza, ovvero sconfiggere la piaga del razzismo; accoglie con favore l'operato delle sessioni ordinarie dell'UNHRC in qualità di comitato preparatorio per la Conferenza di aggiornamento di Durban svoltasi dal 21 aprile al 2 maggio 2008 e dal 6 al 17 ottobre 2008;
32. è deluso per la mancata assunzione di un ruolo guida da parte del Consiglio e per l'incapacità degli Stati membri di concordare una strategia comune alla Conferenza di revisione di Durban contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza in questo campo, svoltasi a Ginevra dal 20 al 24 aprile 2009 (Durban II); deplora vivamente la mancanza di unità e di cooperazione, in particolare alla luce dell'atteso rafforzamento della politica estera dell'Unione europea nel quadro del nuovo trattato UE; invita la Commissione e specialmente il Consiglio a spiegare al Parlamento se è stata pianificata una strategia dell'Unione europea e quali sforzi sono stati compiuti per trovare una linea comune, e a riferire sul quanto è accaduto e sulle implicazioni dell'esito di Durban II;
33. valuta positivamente lo svolgimento, a marzo 2008, del secondo Forum europeo sui diritti dei minori, organizzato dalla Commissione e incentrato sui meccanismi di allerta per i minori scomparsi e sui temi della povertà infantile e dell'esclusione sociale, con particolare riguardo ai bambini rom;
34. accoglie con favore l'istituzione dell'Anno europeo del dialogo interculturale (2008), avviata dalla Commissione e concretizzata dalle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio; ribadisce che il dialogo interculturale è destinato a svolgere un ruolo di importanza crescente nella promozione dell'identità e della cittadinanza europee; esorta gli Stati membri e la Commissione a proporre strategie per favorire il dialogo interculturale, a promuovere, nei loro ambiti di competenza, gli obiettivi dell'Alleanza delle civiltà, nonché a mantenere il loro sostegno politico nei confronti della suddetta Alleanza;

Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani

35. accoglie con favore l'operato dell'UNHRC, sottolineando il ruolo fondamentale di tale organismo nella struttura dell'ONU e il suo potenziale per quanto concerne lo sviluppo di un contesto utile per le iniziative multilaterali dell'Unione europea in materia di diritti umani; rileva la necessità che tale nuovo organismo prosegua nel proprio operato affinché possa acquisire maggiore credibilità;
36. sottolinea che la funzione svolta dagli organismi della società civile è indispensabile per l'efficacia dell'UNHRC;

37. accoglie con favore l'avvio della revisione periodica universale e lo svolgimento della prima fase di tale revisione ad aprile e maggio 2008, conclusasi con l'adozione delle relazioni finali da parte della sessione plenaria dell'UNHRC a giugno 2008; rileva che l'attuazione dei primi due cicli della revisione periodica universale ha confermato il potenziale di tale nuovo meccanismo, e confida che la sua applicazione consentirà di ottenere ulteriori risultati e miglioramenti concreti; invita il Consiglio e la Commissione a seguire e a monitorare attentamente le iniziative legate alla revisione periodica universale, e invita il Consiglio a consultare il Parlamento a tale riguardo;
38. osserva che, come sottolineato nella relazione annuale, gli Stati membri dell'Unione europea sono una minoranza in seno all'UNHRC e chiede alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di mettere a punto un'azione concertata volta a superare la situazione attuale, intessendo le alleanze opportune con gli Stati e gli attori non statali che portano avanti la lotta per l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani;
39. a tal riguardo, invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare il loro impegno con i governi democratici degli altri gruppi regionali appartenenti all'UNHRC, al fine di migliorare le probabilità di successo delle iniziative volte a garantire il rispetto dei principi contemplati dalla Dichiarazione universale dei diritti umani; chiede alla Commissione di fornire una relazione annuale sulle modalità di voto all'ONU per le questioni riguardanti i diritti umani, che analizzi in che modo tali questioni sono state influenzate dalle politiche dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e da quelle di altri blocchi;
40. chiede una maggiore cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea nell'ambito della promozione dei diritti delle minoranze e della tutela delle lingue regionali e minoritarie, utilizzando gli strumenti giuridici della non discriminazione per sostenere la diversità e la tolleranza;
41. ribadisce l'importanza cruciale delle procedure speciali e dei "mandati per paese" nel contesto dell'UNHRC; insiste sulla trasparenza del processo di rinnovo dei titolari di mandato; accoglie positivamente il nuovo manuale delle procedure speciali dell'ONU e insiste sulla necessità di continuare ad adoperarsi per la nomina di candidati indipendenti in possesso di un adeguato bagaglio di esperienza e sufficientemente rappresentativi sia sul piano geografico che sotto il profilo del genere; constata i recenti sviluppi relativi ai mandati tematici e per paese; valuta positivamente i mandati tematici di nuova istituzione, inerenti alle moderne forme di schiavitù e all'accesso all'acqua potabile sicura e ai servizi sanitari; accoglie con favore la proroga sino a giugno 2009 del mandato del relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Sudan;
42. si compiace che l'Unione europea abbia preso l'iniziativa di tenere una sessione speciale dell'UNHRC dedicata alla Birmania, svoltasi a ottobre 2007 e culminata nell'adozione, a giugno 2008, di una risoluzione che condanna la violazione sistematica e continua dei diritti umani e il fenomeno dell'arruolamento di bambini soldato in Birmania, sollecitando il governo birmano a rilasciare immediatamente e senza condizione alcuna tutti i prigionieri politici;

Risultati per quanto riguarda gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani

43. ritiene che, nonostante i ritardi nella ratifica finale del trattato di Lisbona, i preparativi per

la creazione del nuovo Servizio europeo per l'azione esterna debbano essere utilizzati in modo proattivo per armonizzare gli approcci delle missioni degli Stati membri e della Commissione all'estero nel campo dei diritti umani, mediante la condivisione di strutture e di personale in modo da creare delle vere "ambasciate dell'Unione europea";

44. prende atto del desiderio delle Presidenze francese e slovena di finalizzare gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani per quanto riguarda i diritti del fanciullo; attende con interesse di ricevere entro il prossimo anno progetti di misure attuative specifiche, che verteranno sull'applicazione dell'approccio olistico e globale sviluppato dagli orientamenti centrali;
45. ritiene che dovrebbero essere attuate misure per garantire che le questioni riguardanti i diritti umani siano seguite in modo più sistematico dalle missioni dell'Unione europea, ad esempio mediante la definizione di punti focali per i diritti umani e l'inclusione di orientamenti sui diritti umani e sulla loro attuazione nei programmi di formazione del personale delle missioni dell'Unione;

Situazione delle donne, violenza fondata sul genere, femminicidi

46. si compiace che, nel secondo semestre del 2008, la Presidenza francese abbia identificato la problematica situazione delle donne come nuova priorità dell'azione comunitaria nell'ambito dei diritti umani; sottolinea in particolare la necessità di affrontare le tragiche conseguenze dei fenomeni di violenza fondata sul genere (inclusa la pratica della circoncisione femminile) e dei femminicidi (inclusa la pratica dell'aborto in funzione del sesso del nascituro);
47. dato che la comunità internazionale non è riuscita a migliorare la situazione in Zimbabwe, teatro di una catastrofe in termini di diritti umani, chiede al Consiglio e agli Stati membri di esaminare i motivi di tale fallimento, al fine di definire politiche più efficaci, e di informare il Parlamento in merito alle azioni che intendono intraprendere, in considerazione della portata delle relazioni tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e molti paesi africani, soprattutto dell'Africa meridionale;
48. accoglie con favore l'adozione, l'8 dicembre 2008, di nuovi orientamenti che definiscono una strategia globale volta a rafforzare l'azione comunitaria e a migliorare la sicurezza delle donne, in particolare nei paesi colpiti dai conflitti nonché in altri paesi; deplora tuttavia che il Parlamento non sia stato coinvolto più da vicino nella redazione di tali nuovi orientamenti e chiede a questo proposito che venga stabilito in futuro un meccanismo di consultazione con il Parlamento sia nella fase di elaborazione dei nuovi orientamenti che nella fase della loro valutazione e revisione;
49. rileva, tuttavia, le carenze esistenti nello sviluppo di politiche e azioni dell'Unione europea in materia di diritti umani delle donne; dette carenze sono rispecchiate dalla relazione del Consiglio che, nel valutare diverse questioni tematiche, fornisce un numero di elementi limitato;

Pena di morte

50. rammenta la risoluzione su una moratoria sul ricorso alla pena di morte (risoluzione 62/149) adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, che chiede una moratoria internazionale sull'uso della pena di morte; sottolinea che tale risoluzione si conclude invitando tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a stabilire una

moratoria sulle esecuzioni nella prospettiva di abolire la pena di morte;

51. accoglie con favore la dichiarazione congiunta contro la pena di morte, firmata il 10 ottobre 2008 dai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a nome dell'Unione europea, e dal Presidente dell'Assemblea parlamentare, dal presidente del Comitato dei ministri e dal Segretario generale del Consiglio d'Europa, nonché l'istituzione della Giornata europea contro la pena di morte, che sarà celebrata il 10 ottobre di ogni anno; ribadisce che il divieto della pena capitale costituisce una delle disposizioni principali dell'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che afferma esplicitamente: "Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato";
52. accoglie con favore l'adozione della versione riveduta e aggiornata degli orientamenti dell'Unione europea in materia di pena di morte; ribadisce che l'Unione europea è contraria alla pena di morte in ogni circostanza, e sottolinea nuovamente che l'abolizione della pena capitale contribuisce all'innalzamento della dignità umana e al progressivo sviluppo dei diritti umani;
53. chiede alla Presidenza di incoraggiare l'Italia, la Lettonia, la Polonia e la Spagna, che non hanno ancora ratificato il protocollo n. 13 della CEDU sull'abolizione della pena di morte in ogni circostanza, pur avendolo firmato, a provvedervi; riconosce a tal riguardo che gli orientamenti sulla pena di morte potrebbero essere applicati in modo più coerente se gli Stati membri sottoscrivessero e ratificassero tali protocolli e convenzioni;
54. si compiace che la pena di morte sia in regresso, essendo stata abolita nel 2008 per tutti i reati in Ruanda e Uzbekistan; accoglie con favore il progetto di codice penale in Iran, che proibisce la pena di morte per lapidazione, e chiede al parlamento iraniano di approvare definitivamente il codice penale in modo da introdurre la proibizione assoluta della lapidazione; condanna il fatto che il regime iraniano continui a comminare la pena capitale a condannati di età inferiore a 18 anni (in particolare a coloro il cui unico "crimine", secondo la Sharia, è di aver praticato atti omosessuali); sottolinea che l'Iran è l'unico paese ad aver giustiziato minori autori di reati nel 2008; esprime profonda preoccupazione per il fatto che almeno altri 130 minori autori di reati si trovino nel braccio della morte in Iran; ribadisce la propria condanna del regime iraniano per il suo crescente ricorso alla pena capitale, che colloca l'Iran in seconda posizione, alle spalle della Cina, nella classifica dei paesi con il più alto numero di esecuzioni; prende atto che in Guatemala non sono state emesse condanne a morte, ma esprime inquietudine per la possibilità che la pena capitale possa essere ripristinata in tale paese; sollecita il governo guatemalteco ad impegnarsi invece seriamente per la moratoria universale sulla pena di morte; plaude tuttavia alla decisione presa a marzo 2008 dal presidente Colom, che potrebbe condurre all'abolizione della pena di morte in Guatemala; esprime la propria preoccupazione per il mantenimento della pena di morte nella legislazione nazionale del Perù; si compiace che dal 2007 tutte le condanne alla pena capitale in Cina siano state riesaminate dalla Corte suprema, ma resta preoccupato per il fatto che la Cina è lo Stato che effettua più esecuzioni al mondo; condanna l'applicazione della pena di morte in Bielorussia in quanto è l'unico paese in Europa che continua ad applicare la pena di morte, contrariamente quindi ai valori europei;

Tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti

55. sollecita tutti gli Stati membri dell'Unione europea che non hanno ancora firmato e/o

ratificato il protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura (OPCAT) a farlo quanto prima possibile;

56. esprime preoccupazione circa il vero impegno nei confronti dei diritti umani degli Stati membri dell'Unione europea che si rifiutano di firmare la summenzionata Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate; accoglie con soddisfazione la ratifica di detta Convenzione da parte dell'Argentina a maggio 2008 e chiede a tutti gli Stati membri dell'Unione europea che non l'hanno ancora fatto di firmarla e ratificarla tempestivamente¹;
57. accoglie con favore la versione riveduta degli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura, adottati dal Consiglio nell'aprile 2001 e aggiornati nel 2008, che mirano a dotare l'Unione europea di uno strumento operativo da utilizzare a tutti i livelli nei contatti con i paesi terzi, nonché nei forum multilaterali sui diritti umani, al fine di sostenere e rafforzare gli sforzi intrapresi per prevenire ed eliminare la tortura e i casi di maltrattamento in tutto il mondo; ribadisce il serio impegno dell'Unione europea nel sostenere la proibizione assoluta della tortura e dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
58. auspica che il Consiglio e la Commissione accrescano la cooperazione con il Consiglio d'Europa per fare dell'Europa uno spazio libero dalla tortura o da altre forme di maltrattamento e dare così un chiaro segnale del fermo impegno dei paesi europei a favore della messa al bando di tali pratiche innanzitutto entro i propri confini, e fornendo quindi un esempio agli altri paesi del mondo in cui tali pratiche sono purtroppo ancora presenti;
59. accoglie con favore la valutazione dell'applicazione degli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, che comprende nuove raccomandazioni e misure di attuazione studiate per rafforzare ulteriormente gli interventi in questo ambito; constata con soddisfazione l'inclusione delle raccomandazioni contenute nello studio intitolato "L'applicazione degli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti", presentato alla sottocommissione per i diritti umani del Parlamento il 28 giugno 2007 e al gruppo "diritti umani" del consiglio (COHOM) nel dicembre 2007; prende atto con soddisfazione delle conclusioni emerse dalla valutazione dell'applicazione degli orientamenti; accoglie con favore le misure di attuazione, destinate a fornire un orientamento in questo ambito per le missioni dell'Unione europea e le delegazioni della Commissione; in tale contesto, esprime soddisfazione riguardo ai criteri specifici di azione previsti nei singoli casi, e si rammarica per l'assenza di misure atte a impedire il trasferimento di persone verso un paese nel quale esse possano essere esposte al rischio di tortura o di altre pene disumane o degradanti; a tale proposito, invita nuovamente l'Unione europea a rispettare le norme e le disposizioni previste dagli strumenti internazionali e regionali per ciò che riguarda la tortura e altri maltrattamenti;
60. accoglie con favore la risoluzione 62/148 sulla tortura ed altre pene e trattamenti crudeli,

¹ Firmatari (a novembre 2008): Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia (solo cinque paesi – Albania, Argentina, Francia, Honduras e Messico – hanno ratificato la Convenzione, che richiede 20 ratifiche per poter entrare in vigore).

disumani o degradanti, co-patrocinata dall'Unione europea e adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 marzo 2008, e rammenta che la libertà dalla tortura e da altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti è un diritto fondamentale che deve essere protetto in qualsiasi circostanza; prende atto che la rete delle commissioni parlamentari per i diritti umani dell'Unione europea ha tenuto la sua seconda riunione presso il Parlamento europeo il 25 giugno 2008, riservando una particolare attenzione alla lotta contro la tortura, alla presenza di Manfred Nowak, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura;

61. sollecita il Consiglio e la Commissione a proseguire la prassi delle iniziative nei riguardi di tutti i partner internazionali dell'Unione europea finalizzate alla ratifica e all'applicazione delle convenzioni internazionali che vietano il ricorso alla tortura e ai maltrattamenti e alla disponibilità di servizi di assistenza per la riabilitazione delle vittime di torture; invita il Consiglio e la Commissione a considerare la lotta contro la tortura e i maltrattamenti come una priorità assoluta della loro politica in materia di diritti umani, in particolare attuando in modo più vigoroso gli orientamenti e tutti gli altri strumenti comunitari, come l'EIDHR, e garantendo che gli Stati membri si astengano dall'accettare garanzie diplomatiche da paesi terzi ove vi sia un rischio reale di tortura o maltrattamento;
62. rileva l'importanza del regolamento (CE) n.1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti¹, entrato in vigore il 30 luglio 2006, che vieta l'esportazione e l'importazione di merci il cui unico utilizzo pratico sia eseguire la pena capitale o infliggere torture ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; invita il Consiglio e la Commissione a verificare l'attuazione di detto regolamento da parte degli Stati membri, e a valutare l'opportunità di ampliarne il campo di applicazione;
63. deplora il fatto che vi siano 1 350 000 di sfollati nella RDC, di cui 850 000 nel Kivu settentrionale; sottolinea ancora una volta la necessità di un'azione urgente nella forma di un'indagine globale, volta a consegnare alla giustizia gli autori responsabili dell'uccisione di un numero stimato di 150 persone da parte del CNDP (Congresso nazionale per la difesa del popolo) e dei combattenti Mai Mai a Kiwandja nel novembre 2008; chiede ai governi della RDC e del Ruanda di garantire il pieno appoggio alla MONUC (la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo) nella regione e all'adempimento del suo mandato di pace e di operare nella regione ai fini della protezione dei civili dalla violenza e dalle gravi atrocità finora compiute; chiede inoltre al Consiglio e alla Commissione di effettuare un'indagine in merito alle gravi violazioni del diritto umanitario internazionale che si verificano quotidianamente, incluse le violenze sessuali, le esecuzioni extragiudiziali e la tortura, e sottolinea la necessità di attuare una forte strategia dell'Unione che consentirebbe di facilitare il cambiamento nella regione;
64. rimane fortemente preoccupato per la devastante crisi umanitaria nello Zimbabwe, per l'epidemia di colera e per il continuo rifiuto da parte del regime di Mugabe di dare una risposta efficace alla crisi; chiede inoltre al Consiglio e alla Commissione di condannare duramente le azioni del regime di Mugabe e di ribadire il loro impegno nei confronti del popolo dello Zimbabwe nella forma di un programma di aiuti umanitari a lungo termine;

¹ GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

denuncia inoltre le intimidazioni e la detenzione di difensori dei diritti umani e di membri della società civile, ad esempio Jestina Mukoko, da parte del regime di Mugabe e chiede che gli autori di questi atti vengano consegnati alla giustizia;

Diritti dei minori

65. sottolinea nuovamente il carattere cruciale dell'attuazione degli orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati; invita tutti gli Stati ad adottare gli impegni di Parigi sottoscritti nel 2007, allo scopo di proteggere i minori dall'arruolamento o dall'impiego illecito ad opera di forze o gruppi armati;
66. accoglie con favore la versione aggiornata dei citati orientamenti, adottata il 16 giugno 2008, e rileva con soddisfazione che l'Unione europea ha incaricato gli ambasciatori di redigere singole strategie per i 13 paesi prioritari per fornire informazioni sulle sei questioni tematiche individuate negli orientamenti: reclutamento, uccisione e menomazione, attacchi contro scuole e ospedali, blocco dell'accesso umanitario, violenze sessuali e di genere e violazioni e abusi;
67. accoglie con favore l'adozione nel giugno 2008 delle conclusioni del Consiglio europeo sui diritti del bambino, in particolare sui bambini coinvolti nei conflitti armati; rileva che il Consiglio ha invitato la Commissione e gli Stati membri a proseguire negli sforzi intesi ad assicurare coerenza, complementarità e coordinamento delle politiche e dei programmi in materia di diritti umani, sicurezza e sviluppo, al fine di affrontare in modo efficace, sostenibile e globale le ripercussioni dei conflitti armati sui bambini a breve, medio e lungo termine;
68. accoglie con favore l'adozione da parte dell'Unione europea nel giugno 2008 di una lista di controllo rivista, il cui scopo è integrare la protezione dei bambini coinvolti nei conflitti armati nella politica europea di sicurezza e di difesa; rileva che da essa derivano sensibili miglioramenti, in particolare per quanto concerne l'elaborazione della definizione di protezione dei bambini, la formazione specifica in materia di bambini coinvolti nei conflitti armati, le attività di monitoraggio e segnalazione, il miglioramento della visibilità e della consapevolezza, la possibilità di disporre di esperti qualificati sul campo e il potenziamento della comunicazione specialistica tra i partecipanti alle missioni/operazioni e Bruxelles;
69. accoglie con favore le iniziative della Presidenza relative ai bambini coinvolti nei conflitti armati; rileva che ad aprile 2008 la Presidenza slovena ha organizzato una conferenza intitolata "Aumento dell'impatto sul campo - Collaborazione fra le ONG e l'Unione europea sul tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati";
70. prende atto della risoluzione sui bambini e i conflitti armati adottata il 22 febbraio 2008 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e della relazione del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite; condanna fermamente l'arruolamento e l'impiego di bambini nei conflitti armati in Ciad e in Iraq;
71. accoglie con favore la relazione e le conclusioni annuali del gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati; condanna fermamente le gravi violazioni dei diritti dei bambini e il continuo impiego dei bambini nei conflitti armati in Sri Lanka, Birmania, Filippine, Somalia, Congo e Burundi;

72. accoglie con favore l'avvenuta firma, da parte di 16 Stati membri¹ dell'Unione europea, della Dichiarazione di Ginevra sulla violenza armata e lo sviluppo, che porta il numero delle parti contraenti a 97; fa appello agli 11 Stati membri dell'Unione europea che non hanno ancora sottoscritto la Convenzione di Ginevra a farlo il più rapidamente possibile;
73. chiede agli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto di firmare e ratificare quanto prima i protocolli opzionali alla Convenzione sui diritti dei minori²;
74. si compiace che nel 2008 la Commissione abbia lanciato, nel quadro del programma tematico "Investire nelle persone", un invito a presentare proposte di progetti elaborati da organizzazioni non governative (ONG) e riguardanti i bambini coinvolti nei conflitti armati e la tratta di bambini; esorta la Commissione a continuare a riservare particolare attenzione alla situazione dei bambini coinvolti nei conflitti armati;

Difensori dei diritti umani

75. accoglie con favore la Conferenza dei difensori dei diritti umani, svoltasi il 7 e l'8 ottobre 2008; ribadisce l'impegno dell'Unione europea a migliorare la tutela dei difensori dei diritti umani nei loro sforzi per realizzare la prospettiva presentata nella Dichiarazione universale dei diritti umani;
76. richiama l'attenzione sugli abusi e sullo sfruttamento sessuale nei confronti di milioni di minori nel mondo; chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di fare tutto il possibile per prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali nei confronti dei minori, tutelare i diritti delle vittime di tali forme di sfruttamento e abusi e promuovere la cooperazione in ambito nazionale e internazionale nella lotta contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali nei confronti dei minori;
77. accoglie con favore la dichiarazione sull'azione del Consiglio d'Europa per migliorare la tutela dei difensori dei diritti umani e promuovere le loro attività, adottata dal Comitato dei ministri il 6 febbraio 2008;
78. si compiace della creazione, nel 2006, da parte dell'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR), di un punto focale per i difensori dei diritti umani, allo scopo di monitorare la situazione dei diritti umani in tutti i paesi OSCE; esorta le istituzioni dell'Unione europea a rafforzare il loro sostegno nei confronti dei difensori dei diritti umani mediante la creazione di un punto focale presso il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, al fine di migliorare il controllo dei singoli casi e il coordinamento con altre organizzazioni internazionali ed europee;
79. accoglie con favore la versione rivista del 2008 degli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani; evidenzia l'inclusione di disposizioni finalizzate al

¹ Austria, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

² Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (a novembre 2008): non ancora ratificato da Repubblica ceca, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Regno Unito.

Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati (a novembre 2008): non ancora ratificato da Estonia, Ungheria e Paesi Bassi.

miglioramento del sostegno e della protezione dei difensori dei diritti umani da parte delle missioni dell'Unione, quali le strategie locali per l'attuazione degli orientamenti, i gruppi di lavoro locali sui diritti umani e l'organizzazione di incontri almeno una volta all'anno tra difensori dei diritti umani e diplomatici; accoglie con favore anche l'inserimento della possibilità di rilasciare visti di emergenza e di facilitare l'accoglienza temporanea negli Stati membri dell'Unione, come misure volte a fornire rapida assistenza e protezione ai difensori dei diritti umani che si trovano in pericolo in paesi terzi;

80. chiede nuovamente al Consiglio e agli Stati membri di occuparsi concretamente della questione dei visti d'emergenza per i difensori dei diritti umani, includendo nel nuovo Codice comunitario dei visti un chiaro riferimento alla particolare situazione dei difensori dei diritti umani e creando in tal modo una speciale procedura accelerata di visto, eventualmente basata sull'esperienza dei governi irlandese e spagnolo; prende atto del dibattito sul rilascio dei visti per il trasferimento temporaneo di difensori dei diritti umani in situazione di pericolo immediato o bisognosi di protezione, e chiede al COHOM di compiere ulteriori progressi al riguardo; ritiene che la confidenzialità delle iniziative dell'Unione a favore dei difensori dei diritti umani sia talvolta utile ma chiede che, nonostante la loro confidenzialità, il personale locale dell'Unione fornisca sistematicamente tutte le informazioni utili in merito a tali iniziative alle ONG in loco, ai difensori dei diritti umani e alle loro famiglie;
81. rimanda alle conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia del 13 ottobre 2008 e alla dichiarazione emessa dalla Presidenza il 30 settembre 2008 circa le elezioni parlamentari tenutesi nello stesso mese in Bielorussia; si rammarica che tali elezioni non abbiano avuto luogo nel rispetto delle norme internazionali e dei principi democratici definiti dall'OSCE; accoglie con favore il rilascio, precedente alle elezioni, dell'ultimo prigioniero politico riconosciuto dalla comunità internazionale, Alyaksandr Kazulin; rimane tuttavia preoccupato del fatto che almeno 10 attivisti continuino a scontare sentenze di "libertà limitata" che consentono loro di essere presenti solo a casa o sul luogo di lavoro; permane profondamente preoccupato per la situazione dei diritti umani in Bielorussia;
82. condanna il rafforzamento delle restrizioni imposte dal governo cinese nei confronti dei difensori dei diritti umani prima dei Giochi olimpici, che hanno proibito loro di comunicare telefonicamente o via Internet, controllando i loro spostamenti e sottoponendoli a vari livelli di arresti domiciliari e di sorveglianza e di controllo senza precedenti, con la conseguente decisione da parte di molti attivisti di posticipare o di sospendere la propria attività lavorativa sino alla fine dei Giochi;
83. pone l'accento in particolare sull'impatto significativo che può avere il diritto di libera espressione su Internet per le comunità chiuse e chiede all'Unione di sostenere i cyberdissidenti a livello mondiale; chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di affrontare tutte le restrizioni alla fornitura di Internet e di servizi della società dell'informazione da parte delle imprese europee nei paesi terzi come parte della politica del commercio estero dell'Unione europea e di considerare un ostacolo al commercio tutte le limitazioni non necessarie alla fornitura di quei servizi;
84. constata con profonda preoccupazione che nel 2008 l'Iran ha proseguito nella repressione dei difensori indipendenti dei diritti umani e di alcuni membri della società civile, e che permangono nel paese gravi violazioni dei diritti umani; condanna l'arresto, la tortura e

l'incarcerazione arbitraria dei difensori dei diritti umani che per effetto delle loro attività sono accusati di svolgere "attività contrarie alla sicurezza nazionale"; deplora l'attuale politica del governo iraniano volta a osteggiare l'operato di insegnanti ed esponenti del mondo accademico e a impedire agli studenti di accedere all'istruzione superiore, e condanna la persecuzione e l'incarcerazione degli studenti attivisti;

85. esprime preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Nicaragua e in Venezuela e per gli attacchi e le intimidazioni cui sono soggette numerose organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani in quei paesi; chiede pertanto ai governi del Nicaragua e del Venezuela e alle loro autorità di adoperarsi per tutelare i diritti e le libertà democratiche e lo Stato di diritto;
86. ribadisce la sua posizione relativamente ai vincitori cubani del premio Sakharov Oswaldo Payá Sardiñas e il gruppo noto come "Damas de Blanco" ("Donne in bianco"); considera inaccettabile che un paese con il quale l'Unione europea ha ripreso un dialogo politico su ogni sorta di questioni, inclusi i diritti umani, debba vietare a Oswaldo Payá Sardiñas e alle "Donne in bianco" di partecipare alla cerimonia per il ventennale del premio; respinge con fermezza le violenze sistematiche e le ripetute molestie nei confronti dei vincitori del premio Sakharov; in tale contesto, esorta il governo cubano a liberare immediatamente tutti i prigionieri politici e di coscienza e a riconoscere a tutti i cubani il diritto di entrare e di uscire liberamente dal paese;

Orientamenti relativi ai dialoghi sui diritti umani e consultazioni riconosciute con paesi terzi

87. prende atto della versione riveduta degli orientamenti, adottati sotto la Presidenza francese, relativi ai dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi; insiste nuovamente presso il Consiglio e la Commissione affinché diano avvio a una valutazione organica di quegli orientamenti basata su una valutazione approfondita di ciascun dialogo e dei risultati ottenuti e, a tale scopo, affinché si adoperino per elaborare chiari indicatori dell'impatto di ciascun dialogo nonché criteri per l'avvio, l'interruzione e la ripresa dei dialoghi; sottolinea la necessità di continuare le riunioni informali interistituzionali prima e dopo ciascun dialogo, allo scopo di aumentare lo scambio d'informazioni tra le istituzioni e di consentire, se necessario, un migliore coordinamento; ricorda, a questo proposito, che l'adozione di strategie per paese in materia di diritti umani contribuirà a rafforzare la coesione della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani;
88. sottolinea nuovamente, a tale proposito, le proposte avanzate nella sua summenzionata risoluzione del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti umani;
89. si rammarica del rinvio, da parte della Cina, dell'11° vertice con l'Unione europea in conseguenza della visita del Dalai Lama in Europa, e sottolinea la necessità di una radicale intensificazione e di un ripensamento del dialogo tra l'Unione europea e la Cina in materia di diritti umani; esprime inquietudine per le gravi violazioni dei diritti umani in Cina e sottolinea che, malgrado le promesse fatte dal regime in vista dei Giochi olimpici dell'agosto 2008, la situazione in loco per quanto riguarda i diritti umani non è migliorata; rileva, inoltre, che le restrizioni alla libertà di associazione, di espressione e di religione sono state ulteriormente intensificate; condanna duramente le repressioni nei confronti dei tibetani a seguito dell'ondata di proteste che hanno interessato tutto il Tibet dal 10 marzo 2008 nonché la repressione da parte del governo cinese che, da quel momento, si è intensificata in Tibet, e chiede il rilancio di un dialogo sincero e orientato ai risultati tra

entrambe le parti, sulla base del “memorandum su un'autentica autonomia per il popolo del Tibet”; rileva che la ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici è ancora in sospeso, nonostante le ripetute assicurazioni da parte del governo cinese della sua intenzione di ratificarlo; rimanda alla propria risoluzione del 17 gennaio 2008 sull'arresto del dissidente cinese Hu Jia¹, cui è stato assegnato il premio Sakharov per la libertà di pensiero; chiede al governo cinese il rilascio immediato di Hu Jia e la sospensione degli arresti domiciliari nei confronti di sua moglie Zeng Jinyan e di sua figlia; denuncia l'ondata di repressioni nei confronti dei firmatari della petizione "Carta 08", un documento che chiede riforme democratiche in Cina e il rilascio del dissidente Liu Xiaobo, detenuto dal 9 dicembre 2008; esprime preoccupazione per il fatto che il sistema giuridico rimanga esposto a interferenze arbitrarie e spesso politicamente motivate, compreso il sistema del segreto di Stato, che impedisce la trasparenza necessaria allo sviluppo del buon governo e di un sistema in cui prevalga lo Stato di diritto; deplora, a tale riguardo, la repressione sistematica degli avvocati che si adoperano affinché il funzionamento del sistema giuridico cinese sia conforme alla legislazione del paese e ai diritti dei suoi cittadini; prende atto della persistente fragilità della libertà su Internet in Cina e, a questo proposito, chiede alle imprese comunitarie che forniscono un servizio di hosting per contenuti Internet di non divulgare a pubblici ufficiali stranieri alcuna informazione che identifichi personalmente un particolare utente del servizio in questione, tranne per legittime finalità di applicazione del diritto estero, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

90. permane preoccupato per l'interruzione sin dal 2004 del dialogo sui diritti umani con l'Iran a causa dell'assenza di qualsiasi progresso positivo verso il miglioramento della situazione dei diritti umani nonché della mancanza di cooperazione da parte dell'Iran; invita le autorità iraniane a riprendere il dialogo a beneficio di tutti gli attori della società civile impegnati per la democrazia e a rafforzare, in modo pacifico e non violento, gli attuali processi volti a favorire le riforme democratiche, istituzionali e costituzionali, garantire la sostenibilità di tali riforme e consolidare la partecipazione di tutti i difensori iraniani dei diritti umani e rappresentanti della società civile nei processi di elaborazione delle politiche, rafforzando il ruolo che essi svolgono nella dialettica politica generale; esprime profonda preoccupazione per il peggioramento della situazione in Iran in materia di diritti umani nel 2008 e per il permanere delle restrizioni alla libertà di espressione e di assemblea; a tale riguardo, è gravemente preoccupato per la repressione di giornalisti, scrittori, studiosi e attivisti nel campo dei diritti delle donne e dei diritti umani; permane preoccupato per la repressione delle minoranze etniche e religiose in Iran; denuncia il crescente ricorso in Iran alla pena capitale anche nei confronti di minori;
91. deplora la mancanza di risultati ottenuti nelle consultazioni Unione europea-Russia sui diritti umani; si rammarica che le autorità russe abbiano rifiutato di partecipare alle tavole rotonde di preparazione alle consultazioni con ONG nazionali e internazionali; nota che, durante tali consultazioni, l'Unione europea ha espresso le sue preoccupazioni in materia di diritti umani e in particolare sui temi della libertà di espressione e di assemblea, funzionamento della società civile, diritti delle minoranze, lotta al razzismo e alla xenofobia e diritti dei bambini e delle donne, nonché rispetto degli obblighi internazionali di Unione europea e Russia in materia di diritti dell'uomo; si rammarica che l'Unione europea abbia ottenuto finora scarsi risultati nel favorire cambiamenti politici in Russia,

¹ GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 82.

in particolare per quanto riguarda l'impunità e l'indipendenza della magistratura, il trattamento dei difensori dei diritti umani e dei prigionieri politici, tra cui Mikhail Khodorkovsky, l'indipendenza dei mezzi di informazione e la libertà di espressione, il trattamento delle minoranze etniche e religiose, il rispetto dello Stato di diritto e la tutela dei diritti umani nelle forze armate, le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e altre questioni; rimanda alla sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul vertice UE-Russia, svoltosi il 26 e 27 giugno 2008 a Khanty-Mansiysk¹; esprime nuovamente la sua preoccupazione per il deterioramento della situazione dei difensori dei diritti umani e per le difficoltà incontrate dalle ONG nel registrarsi e svolgere le loro attività; ribadisce la sua preoccupazione per la legge antiestremismo, che rischia di compromettere il libero scambio delle informazioni e indurre le autorità russe a restringere ulteriormente la libertà di espressione dei giornalisti indipendenti e degli oppositori politici; esprime ulteriore preoccupazione, in linea con la relazione di Amnesty International del dicembre 2008, nel constatare che l'Ufficio del procuratore continua a non rispettare il diritto di Mikhail Khodorkovsky e del suo socio Platon Lebedev a un processo equo in conformità delle norme internazionali e si rammarica profondamente per il trattamento dell'ex vicepresidente di Yukos, Vasily Aleksanian, il cui rifiuto di fornire falsa testimonianza nei confronti di Mikhail Khodorkovsky ha spinto le autorità russe a consentire che le sue condizioni cliniche si deteriorassero fino a uno stadio terminale; si unisce all'appello dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa affinché le autorità russe ricorrano a tutti gli strumenti giuridici a loro disposizione per garantire il rilascio di Igor Sutiagin e Valentin Danilov; si compiace per il rilascio di Mikhail Trepashkin; esprime profondo rammarico per l'annullamento della missione di monitoraggio dell'ODIHR in occasione delle elezioni presidenziali russe del marzo 2008, dovuto alle restrizioni e alle limitazioni imposte a tale missione dalle autorità russe;

92. prende atto dell'esistenza di sottocommissioni sui diritti umani, di cui fanno parte paesi della riva meridionale del Mediterraneo (Marocco, Tunisia, Libano, Giordania, Egitto, Israele e Autorità palestinese) nell'ambito della politica europea di vicinato e invita il Consiglio e la Commissione a istituire sottocommissioni sui diritti umani con tutti gli Stati vicini; ribadisce la sua richiesta di associare i parlamentari alla preparazione delle riunioni di tali sottocommissioni e di informarli sul loro esito; accoglie con favore la consultazione con la società civile, sia prima che dopo, da parte della delegazione della Commissione nel paese interessato e dei servizi competenti della Commissione a Bruxelles; dubita tuttavia dell'efficacia e della coerenza del metodo utilizzato e, in particolare, dei criteri di valutazione delle discussioni svolte in seno a queste sottocommissioni; ritiene che queste ultime debbano consentire di dare un seguito specifico alle questioni riguardanti i diritti umani incluse nel piano d'azione, ma sottolinea che le discussioni sui diritti umani non dovrebbero di certo restare confinate nell'ambito di tali sottocommissioni ed evidenzia l'importanza del coordinamento con altre sottocommissioni che si occupano di tematiche inerenti ai diritti umani, quali la migrazione; sottolinea la necessità di includere tali tematiche nel dialogo politico fino al più alto livello, in modo da rafforzare la coerenza della politica dell'Unione in questo campo; è convinto che la politica europea di vicinato, così come è concepita e strutturata (piano d'azione, relazione sui progressi e sottocommissioni) potrebbe rappresentare un autentico strumento di promozione dei diritti umani se l'Unione europea dimostrasse una reale volontà politica di garantire il rispetto del primato dei diritti umani in modo

¹ Testi approvati, P6_TA(2008)0309.

coerente, sistematico e trasversale; ritiene pertanto che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici debba essere una condizione preliminare per il rafforzamento delle relazioni tra l'Unione europea e un paese terzo; ai fini della conclusione di un accordo quadro con la Libia, accoglie con favore l'avvio dei negoziati e invita il Consiglio e la Commissione a prestare la dovuta attenzione al dialogo e alla cooperazione in materia di diritti umani;

93. deplora vivamente la recente scalata militare e l'ulteriore deterioramento della situazione umanitaria a Gaza, ed esprime allo stesso tempo la sua solidarietà incondizionata alla popolazione civile nel Sud di Israele; esorta tutte le parti alla completa attuazione della risoluzione 1860 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di garantire un cessate il fuoco permanente; sottolinea la necessità urgente di una responsabilizzazione effettiva nei casi di violazione del diritto umanitario internazionale; accoglie con favore, a tal riguardo, la decisione dell'UNHRC di nominare una missione conoscitiva indipendente per indagare su crimini di guerra e su gravi violazioni dei diritti umani perpetrati da tutte le parti durante il recente conflitto a Gaza; esorta tutte le parti a cooperare con gli investigatori delle Nazioni Unite in materia di diritti umani; prende atto dell'impegno del 27 gennaio 2009 del Consiglio "Relazioni Esterne" di seguire attentamente tali indagini e invita la Commissione a decidere, in stretta consultazione con gli Stati membri, su ulteriori azioni da adottare quando le conclusioni delle indagini siano disponibili;
94. prende atto del secondo ciclo di dialogo tra Unione europea e Uzbekistan sui diritti umani, svoltosi il 5 giugno 2008, e del seminario sulla libertà dei media, tenutosi a Tashkent il 2 e 3 ottobre 2008; ritiene, tuttavia, che il seminario non abbia risposto al suo intento originario di fungere da sede per lo scambio aperto di opinioni sulle violazioni dei diritti umani e sulla libertà dei media in Uzbekistan; rileva la perdurante assenza di un'inchiesta internazionale indipendente sul massacro di Andijan e la mancanza di qualsiasi miglioramento della situazione dei diritti umani in Uzbekistan; accoglie con favore il rilascio di due difensori dei diritti umani, Dilmurod Mukhiddinov e Mamarajab Nazarov; condanna la detenzione di difensori dei diritti umani e giornalisti indipendenti sulla base di accuse di natura politica e invita le autorità uzbeke a rilasciare tutti i difensori dei diritti umani e gli altri prigionieri politici; ribadisce di essere seriamente preoccupato per l'incarcerazione di Salijon Abdurakhmanov, giornalista indipendente, e di Agzam Turgunov, attivista nel campo dei diritti umani; prende atto delle conclusioni del Consiglio del 13 ottobre 2008 sull'Uzbekistan; invita le autorità uzbeke ad accettare l'accreditamento del nuovo direttore nazionale di Human Rights Watch e a consentire a detta organizzazione e ad altre organizzazioni internazionali e ONG di operare senza impedimenti; chiede all'Uzbekistan di cooperare pienamente ed efficacemente con i Relatori speciali delle Nazioni Unite sulle torture e sulla libertà di espressione, e di revocare le restrizioni imposte alla registrazione e all'operato delle ONG in Uzbekistan; prende atto della decisione del Consiglio di non rinnovare le misure restrittive in materia di spostamenti in vigore per i soggetti di cui alla posizione comune 2007/734/PESC¹, la cui vigenza era stata sospesa conformemente alle conclusioni del Consiglio del 15 e 16 ottobre 2007 e del 29 aprile 2008; accoglie con favore la decisione del Consiglio di rinnovare invece, per un periodo di 12 mesi, l'embargo sulle armi imposto dalla posizione

¹ Posizione comune 2007/734/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan (GU L 295 del 14.11.2007, pag. 34).

comune; invita il Consiglio e la Commissione a riesaminare la situazione generale dei diritti umani in Uzbekistan; ribadisce l'appello per il rilascio immediato dei prigionieri politici; prende atto della dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea del 17 dicembre 2008 su singoli casi;

95. accoglie con soddisfazione lo svolgimento, a luglio 2008, del primo ciclo di dialogo tra Unione europea e Turkmenistan in materia di diritti umani; si compiace per la sensibilizzazione in merito alla situazione dei diritti umani in Turkmenistan, in particolare per ciò che concerne la libertà di opinione e di assemblea, l'indipendenza della magistratura e il funzionamento della società civile; fa riferimento alla sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sulla strategia dell'Unione per l'Asia centrale¹ e insiste sulla necessità che, affinché l'Unione europea concluda con esso un accordo interinale, il Turkmenistan compia passi avanti in alcuni settori determinanti, tra l'altro consentendo l'accesso libero e senza ostacoli al Comitato internazionale della Croce Rossa, riformando il sistema di istruzione nel rispetto delle norme internazionali e rilasciando incondizionatamente tutti i prigionieri politici e di coscienza, abolendo tutti gli ostacoli governativi agli spostamenti e permettendo a tutte le ONG e alle organizzazioni dei diritti umani di operare liberamente nel paese; invita il Consiglio e la Commissione a definire chiaramente, prima della sottoscrizione dell'accordo interinale, progressi specifici in materia di diritti umani e ad adottare a tal fine una tabella di marcia che preveda un preciso calendario di attuazione;
96. appoggia la volontà del Consiglio di istituire dialoghi sui diritti umani con ciascuno dei rimanenti quattro paesi dell'Asia centrale; chiede che i dialoghi siano incentrati sui risultati e pienamente rispondenti agli orientamenti dell'Unione europea relativi ai dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, garantendo la partecipazione della società civile e del Parlamento europeo; chiede che all'istituzione dei dialoghi corrispondano adeguate risorse in seno ai segretariati del Consiglio e della Commissione;
97. rileva l'importanza che l'impegno della Turchia e dell'Unione europea nei confronti del processo di adesione della Turchia riveste per il prosieguo delle riforme in materia di diritti umani in questo paese; considera un passo positivo verso la libertà di parola in Turchia la decisione del governo di autorizzare le trasmissioni della televisione curda; si rammarica, tuttavia, del fatto che l'uso della lingua curda sia tuttora vietato in parlamento e nelle campagne politiche; ribadisce che ulteriori riforme legislative sono necessarie per garantire il rispetto e la protezione delle minoranze e la completa libertà di espressione, sia di diritto che di fatto, in linea con l'ECHR e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; nota con preoccupazione che non sono stati compiuti progressi in merito alla ratifica di strumenti per i diritti umani, in particolare l'OPCAT, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il quarto, settimo e dodicesimo protocollo addizionale dell'ECHR;
98. invita il nuovo governo pakistano a prendere provvedimenti adeguati per migliorare la situazione dei diritti umani in Pakistan; fa riferimento all'invito rivolto al governo pakistano da Amnesty International a reintegrare tutti i giudici destituiti in modo illegittimo dall'ex presidente Pervez Musharraf nel 2007; accoglie favorevolmente l'invio da parte dell'Unione europea di una missione di osservazione elettorale indipendente in occasione delle elezioni legislative di febbraio 2008; constata con soddisfazione che le elezioni sono state competitive e che hanno accresciuto la fiducia dell'opinione pubblica

¹ Testi approvati, P6_TA(2008)0059.

nel processo democratico; rileva l'impegno dell'Unione europea a sostenere il rafforzamento delle istituzioni democratiche, e invita il Consiglio e la Commissione ad appoggiare il movimento per la democrazia promosso dalla magistratura e dall'avvocatura, in particolare invitando alcuni loro rappresentanti, fra cui Parvez Aslam Choudhry; sottolinea la necessità che l'Unione europea attribuisca un ruolo prioritario al rispetto dei diritti umani nella prosecuzione del dialogo con il Pakistan;

99. accoglie con favore le proposte del Consiglio di instaurare un dialogo sui diritti umani con diversi paesi dell'America latina; sottolinea che il dialogo dovrebbe andare di pari passo con richieste ferme, concrete e tangibili sulle questioni attinenti ai diritti umani, che parimenti comporteranno degli obblighi per le istituzioni dell'Unione europea nelle loro relazioni con i paesi interessati; sottolinea l'opportunità di coinvolgere in tale dialogo anche i paesi dell'America centrale; prende atto della firma del Patto internazionale sui diritti civili e politici e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali da parte del governo cubano nel febbraio 2008; chiede che questi patti vengano ratificati senza alcuna riserva; chiede al governo cubano il rilascio di tutti i prigionieri politici e il rispetto dei diritti tutelati dai trattati firmati; prende atto della decisione del Consiglio del 20 giugno 2008 di abolire le sanzioni informali nei confronti di Cuba; rileva che il Consiglio deciderà nel 2009 se proseguire il dialogo politico con Cuba, in funzione della realizzazione o meno di progressi significativi in materia di diritti umani;
100. invita la Russia, in qualità di forza di occupazione in Georgia, al rispetto dei diritti umani in Abkhazia e nell'Ossezia meridionale, ivi compreso il diritto dei cittadini di fare ritorno alle proprie case; invita tutte le parti interessate a proseguire nell'attuazione dei rispettivi impegni in conformità degli accordi siglati il 12 agosto e l'8 settembre 2008; chiede ai governi coinvolti di continuare a fornire carte dettagliate e informazioni sulle aree interessate dal conflitto nelle quali siano state lanciate bombe a grappolo, al fine di agevolare la bonifica delle munizioni e rendere tali aree sicure per i civili; ritiene che entrambi i governi debbano sensibilizzare i cittadini, attraverso campagne di informazione pubblica, sui rischi connessi alla presenza di materiale bellico inesplosivo; invita le amministrazioni responsabili a concordare il dispiegamento in Ossezia meridionale e Abkhazia di osservatori internazionali incaricati della verifica del rispetto dei diritti dell'uomo;
101. esprime preoccupazione per la mancanza di progressi nella situazione dei diritti umani in Birmania, in particolare a fronte delle future elezioni previste per il 2010; deplora i recenti arresti e le condanne dopo processi farsa di più di un centinaio di membri dell'opposizione birmana e le sentenze draconiane emesse nei loro confronti; esorta il governo birmano a rilasciare tutti i prigionieri politici immediatamente; ritiene che il Parlamento dovrebbe inviare una missione massiccia in tale paese, dal momento che l'attuale situazione dei diritti umani non sta migliorando nonostante tutte le sanzioni, mentre la pressione internazionale sul regime birmano deve essere rafforzata;

Esame generale delle attività del Consiglio e della Commissione, compresi i risultati delle due Presidenze

102. invita la Presidenza del Consiglio a concentrarsi sui paesi che destano particolare preoccupazione per ciò che concerne il rispetto dei diritti umani;
103. accoglie con favore gli eventi e le discussioni svolte nell'ambito dell'Anno europeo del dialogo interculturale 2008, e prende atto con soddisfazione delle iniziative adottate sotto

le due Presidenze;

104. accoglie con favore il decimo Forum Unione europea-ONG sui diritti umani organizzato dalla Presidenza francese e dalla Commissione, tenutosi il 10 dicembre 2008 e incentrato sul sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani e, in particolare, sulla discriminazione nei confronti delle donne;
105. chiede maggiori sforzi e un'azione più incisiva da parte dell'Unione europea che contribuisca alla conclusione di un accordo politico sul conflitto del Darfur e agevoli l'attuazione di un accordo internazionale di pace; sottolinea la necessità di porre fine all'impunità, imponendo il regime di sanzioni stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; accoglie con favore il sostegno manifestato dall'Unione europea per i mandati d'arresto emessi dal TPI in relazione al Darfur, ai quali deve essere data immediata esecuzione;
106. accoglie con favore la risoluzione n. 1834 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del 24 settembre 2008, che proroga sino a marzo 2009 il mandato della missione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana e in Ciad, e l'intenzione delle Nazioni Unite di autorizzare il dispiegamento di un componente militare dell'ONU per proseguire nell'operato dell'EUFOR Ciad/CAR sia in Ciad che nella Repubblica centrafricana;
107. valuta positivamente il fatto che il Consiglio elabori e aggiorni periodicamente elenchi di paesi prioritari nei confronti dei quali sono espliciti ulteriori sforzi concertati intesi a dare applicazione agli orientamenti dell'Unione europea sui minori e i conflitti armati, sulla pena di morte (i cosiddetti paesi in procinto di adottare modifiche in materia) e sui difensori dei diritti umani;
108. reitera il suo appello affinché tutte le discussioni con i paesi terzi, gli strumenti, i documenti e le relazioni, comprese le relazioni annuali, in materia di diritti umani affrontino in modo esplicito i temi relativi alla discriminazione, tra cui le questioni riguardanti le minoranze etniche, nazionali e linguistiche, la libertà religiosa, comprese l'intolleranza nei confronti di qualunque religione e le pratiche discriminatorie ai danni delle minoranze religiose, le discriminazioni di casta, la tutela e la promozione dei diritti delle popolazioni indigene, i diritti umani delle donne, e i diritti dei minori, dei disabili, comprese le persone affette da un handicap intellettuale, e delle persone di qualsiasi orientamento sessuale e identità di genere, associando pienamente le loro organizzazioni, sia nell'Unione europea che, se del caso, nei paesi terzi;
109. prende atto dell'iniziativa dell'Unione per il Mediterraneo avviata dalla Presidenza francese quale nuova sfida finalizzata alla promozione della democrazia e del rispetto dei diritti umani nell'area mediterranea; rileva che lo sviluppo delle nuove iniziative dell'Unione per il Mediterraneo non può andare a discapito dell'attenzione e del ruolo prioritario riconosciuti alla promozione delle opportune riforme in tema di democrazia e diritti umani nella regione;

I programmi di assistenza esterna della Commissione e l'EIDHR

110. accoglie con favore il fatto che si sia tenuto conto delle priorità del Parlamento nei documenti di programmazione 2007 e 2008 dell'EIDHR;
111. chiede l'aggiornamento dei compendi elettronici, realizzati per dar conto di tutti i progetti

dell'EIDHR, organizzati su base geografica e tematica;

112. constatata con soddisfazione l'interesse manifestato nella presentazione di progetti relativi ai nuovi obiettivi di sostegno ai difensori dei diritti umani, e la possibilità di agire con urgenza a tutela degli stessi; prende atto che la Commissione ha selezionato 11 beneficiari per l'attuazione di tali progetti e si attende l'avvio effettivo delle attività ad inizio 2009;
113. invita nuovamente la Commissione ad adeguare il livello di risorse umane assegnate all'attuazione dell'EIDHR, presso la sede e le delegazioni, alle specificità e alle difficoltà di questo nuovo strumento;
114. invita la Commissione ad accertarsi della coerenza fra le priorità politiche dell'Unione e i progetti e programmi che essa sostiene, soprattutto nel quadro della sua programmazione bilaterale con i paesi terzi;

Assistenza e monitoraggio elettorale

115. constatata con soddisfazione che l'Unione europea fa crescente ricorso all'assistenza e al monitoraggio elettorale per favorire la democratizzazione nei paesi terzi, rafforzando il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto attraverso missioni di riconosciuta qualità e indipendenza;
116. sottolinea che la metodologia completa dell'Unione per le osservazioni elettorali, che prevede la copertura dell'intero ciclo elettorale e comprende sia l'assistenza elettorale che il monitoraggio delle elezioni, si è rivelata estremamente efficace per l'Unione, trasformandola in un organismo di primo piano in ambito internazionale per ciò che concerne le missioni di osservazione elettorale;
117. accoglie con favore la pubblicazione, ad aprile 2008, del primo manuale per l'osservazione elettorale da parte dell'Unione europea; constata con soddisfazione la presenza in esso di una sezione specifica dedicata alle questioni di genere; rileva che il nuovo manuale offre una disamina completa della metodologia di osservazione elettorale dell'Unione europea e una descrizione del processo di programmazione, dispiegamento e attuazione di ciascuna missione nonché del modo in cui gli standard internazionali sono adoperati nella valutazione e nella segnalazione;
118. insiste affinché sia esercitata una maggiore vigilanza sui criteri che presiedono alla scelta dei paesi in cui condurre una missione di assistenza/monitoraggio elettorale, nonché sul rispetto della metodologia e delle regole introdotte a livello internazionale, con particolare riguardo al carattere indipendente della missione;
119. rinnova la sua richiesta affinché il processo elettorale, comprendente una fase pre- e post-elettorale, sia integrato ai vari livelli del dialogo politico condotto con i paesi terzi interessati, al fine di assicurare la coerenza delle politiche dell'Unione europea e di riaffermare il ruolo centrale dei diritti umani e della democrazia;

Integrazione dei diritti umani

120. chiede alla Commissione di continuare a controllare da vicino la concessione dei vantaggi derivanti dal sistema di preferenze generalizzate Plus (SPG+) a paesi che hanno evidenziato gravi manchevolezze nell'attuazione delle otto convenzioni dell'OIL relative alle norme fondamentali sul lavoro, in considerazione delle violazioni dei diritti civili e

politici o il ricorso al lavoro dei detenuti; chiede alla Commissione di sviluppare criteri atti a determinare in quali casi si dovrebbe ritirare il sistema delle preferenze generalizzate per motivi connessi ai diritti umani;

Diritti economici, sociali e culturali (ESC)

121. sottolinea che i diritti economici, sociali e culturali rivestono un'importanza analoga a quelli civili e politici; rimarca l'impegno dell'Unione europea in favore della realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio, quali definiti nelle conclusioni dei Consigli europei di dicembre 2007 e giugno 2008;
122. chiede all'Unione europea di integrare la protezione dei diritti ESC nelle sue relazioni esterne con i paesi terzi, inserendo periodicamente tali diritti all'ordine del giorno dei dialoghi in materia di diritti umani e delle consultazioni con detti paesi, e incoraggiando l'attuazione del protocollo facoltativo relativo al patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, con particolare riguardo al funzionamento efficace delle sue procedure di ricorso individuali;
123. invita il Consiglio e la Commissione ad assicurare la coerenza dei diritti ESC nello sviluppo dell'Unione europea, nonché in ambiti quali commercio estero e politiche in materia di diritti umani e, a tal fine, li sollecita a istituire un gruppo di lavoro interservizi sui diritti ESC;
124. sottolinea che i diritti umani comprendono anche il diritto all'alimentazione, a un alloggio adeguato, all'istruzione, all'accesso all'acqua e al territorio, a un lavoro dignitoso, alla previdenza sociale e il diritto di fondare sindacati, e che è particolarmente importante garantire il riconoscimento di tali diritti ai gruppi più vulnerabili, quali le popolazioni dei paesi meno sviluppati, emergenti o usciti da un conflitto, le popolazioni indigene, i profughi per motivi climatici, i migranti, ecc.;
125. invita la Commissione a compiere particolari sforzi per garantire il diritto all'alimentazione nell'attuale crisi alimentare e nella più generale crisi di carattere economico;
126. rimarca la necessità di promuovere la responsabilità sociale delle imprese e di obbligare le società transnazionali con sede centrale negli Stati membri dell'Unione al rispetto dei regolamenti OIL in vigore nelle loro operazioni con paesi terzi;
127. constata con soddisfazione che, nell'affiancare i diritti umani al commercio internazionale, il regime SPG+ promuove lo sviluppo sostenibile e il buon governo, e chiede che l'applicazione della clausola "elemento essenziale" sia sottoposta a un monitoraggio efficace;
128. insiste nuovamente presso il Consiglio e la Commissione affinché l'Unione europea adotti in ambito internazionale iniziative finalizzate a combattere la persecuzione e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità sessuale, promuovendo, ad esempio, una risoluzione in materia in seno alle Nazioni Unite e concedendo aiuti alle ONG e ai soggetti impegnati nella promozione dell'uguaglianza e della non discriminazione;

Efficacia degli interventi del Parlamento europeo nei casi relativi ai diritti umani

129. si attende che le risoluzioni e altri documenti chiave relativi a questioni di diritti umani siano tradotti nelle lingue parlate nelle zone in questione;
130. accoglie con favore la dichiarazione innovativa, sostenuta da 66 nazioni tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea, presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2008, con cui si conferma che la protezione internazionale dei diritti dell'uomo include l'orientamento sessuale e l'identità di genere e si riafferma il principio di non discriminazione, il quale richiede che i diritti umani si applichino allo stesso modo ad ogni essere umano, prescindendo dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere;
131. chiede al Consiglio di rispondere in modo sostanziale ai desideri e alle preoccupazioni espresse nelle comunicazioni formali dal Parlamento, in particolare in relazione a risoluzioni d'urgenza;
132. ricorda alle delegazioni del Parlamento in visita in paesi terzi che dovrebbero inserire sistematicamente nell'ordine del giorno delle loro visite un dibattito interparlamentare sulla situazione dei diritti umani, nonché incontri con i difensori dei diritti umani, al fine di acquisire informazioni di prima mano sulla situazione dei diritti umani nel paese interessato e di fornire loro, ove opportuno, visibilità e protezione internazionale;
133. è convinto che un singolo organo rafforzato "per i diritti umani" nel Parlamento sarebbe in grado di promuovere una politica dei diritti umani coerente, efficace, sistematica e trasversale nell'ambito del Parlamento e di fronte al Consiglio e alla Commissione, in particolare in relazione alle disposizioni del trattato di Lisbona in materia di politica estera;
134. si compiace della creazione della rete Sakharov, annunciata in occasione del 20° anniversario del premio Sakharov; ritiene che debba decidere rapidamente le proprie modalità operative e mettere a disposizione i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri obiettivi; ribadisce la richiesta che sia accordato l'accesso alle istituzioni europee a tutti i vincitori del premio Sakharov e, in particolare, a Aung San Suu Kyi, a Oswaldo José Payá Sardiñas, al gruppo cubano delle "Donne in bianco" e a Hu Jia; deplora l'assenza di qualsiasi reazione significativa agli appelli rivolti dall'Unione europea alle autorità cinesi, birmane e cubane perché rispettino le libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di associazione politica;

o

o o

135. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e ai governi dei paesi e dei territori citati nella presente risoluzione.